

Deliberazione n. 100 /2024/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Marco Scognamiglio	Primo referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 24 ottobre 2024

Comune di Riccione (RN)

Rendiconto 2022 e Preventivo 2023/25

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1. C. 166 e segg. della L. 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-*bis*, c. 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), dell'art. 3, c. 1, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2023-2025, nonché il relativo questionario comprensivo della tabella PNRR;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/2023/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo del 7 agosto 2023 (prot. n. 3633);

Vista la deliberazione n. 94/2023/INPR con la quale la Sezione ha modificato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2023;

Visti i decreti n. 73/2023 e n. 81/2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna di ripartizione degli enti assoggettati al controllo;

Esaminata la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2023/25 ed al rendiconto per l'esercizio 2022 del Comune di Riccione (RN);

Viste le deduzioni fatte pervenire dal Comune in risposta ai chiarimenti richiesti dal Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo, mediante la quale il Collegio è stato convocato per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, Referendario Antonino Carlo.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Comune di Riccione, nei precedenti cicli di controllo, era stato destinatario della deliberazione n. 187/2022, inerente al rendiconto 2020, con cui questa Sezione regionale di controllo aveva rilevato criticità inerente alla errata allocazione della perdita figurativa TARI, confluita nei vincoli formalmente attribuiti all'Ente, anziché nei vincoli derivanti dalla legge, nell'ambito dei fondi correlati al Covid. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2023/25 ed al rendiconto per l'esercizio 2022 del Comune di Riccione, in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione per gli

esercizi 2023/2025 e sul rendiconto per l'esercizio 2022, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 c. 166, L. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR e n. 8/SEZAUT/2023/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");

- la tabella PNRR del questionario allegata alle linee guida sul bilancio di previsione 2023/25;
- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», di seguito TUEL), sulla proposta di bilancio di previsione 2023/25 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2022;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Riccione.

Dall'esame della già menzionata documentazione emerge, quanto all'esercizio 2022, la situazione contabile e finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle.

Equilibri di bilancio.

	Rendiconto 2022
Risultato di competenza di parte corrente	€ 5.608.911,98
Risultato di competenza in conto capitale	€ 1.483.058,94
Saldo delle partite finanziarie	€ 52.989,06
Risultato di competenza	€ 7.144.959,98

La costruzione degli equilibri nel 2022 rispetta quanto stabilito dal D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il Comune di Riccione dichiara di aver conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1 c. 821 della

L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Risultato di amministrazione.

	Rendiconto 2022
Fondo cassa al 31 dicembre 2021	€ 23.174.296,36
Residui attivi	€ 58.807.305,60
Residui passivi	€ 34.734.376,93
FPV per spese correnti	€ 1.614.623,31
FPV per spese in conto capitale	€ 13.120.367,00
Risultato di amministrazione	€ 35.512.234,72
Totale accantonamenti	€ 25.937.109,21
Di cui: FCDE	€ 20.343.330,33
Totale parte vincolata	€ 4.447.428,82
Totale parte destinata agli investimenti	€ 1.151.305,85
Totale parte libera	€ 976.390,84

Relativamente al fondo crediti di dubbia esigibilità **relativo al 2022**, l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato la regolarità della metodologia di calcolo, e che il Comune non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 107-*bis*, del D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 30-*bis* del D.L. n. 41/2021 che prevede che per il calcolo del fondo siano utilizzati i dati dell'annualità 2019, in luogo di quelli degli anni 2020 e 2021.

Dall'allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta che l'importo accantonato (€ 20.343.330,33 - colonna e) è maggiore dell'importo minimo da accantonare (€ 20.299.985,61 - colonna d).

L'Ente ha dichiarato inoltre di aver costituito il fondo per indennità di fine mandato, il fondo rischi contenzioso, il fondo per passività potenziali e il fondo per i rinnovi contrattuali, ma di non aver costituito il fondo perdite per le società partecipate in quanto non ricorrono le condizioni, per via del risultato economico positivo delle richiamate società nel 2021.

Capacità di riscossione.

La capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente mostra una buona tendenza relativamente ai titoli 1 e 3 in competenza, meno positiva la riscossione sul titolo 3 a residuo, e scarsa sul titolo 1 a residuo come esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2022 Accertamenti (a)	Rendiconto 2022 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 24.265.310,34	€ 4.134.573,30	17,04%
Tit.1 competenza	€ 41.747.039,44	€ 36.130.505,81	86,55%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 5.659.613,57	€ 2.107.525,63	37,24%
Tit.3 competenza	€ 21.120.519,33	€ 15.928.189,07	75,42%

In merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione, dal questionario sul rendiconto 2022, risultano accertamenti per recupero evasione pari a € 3.142.218,00, riscossioni per € 854.944,98 con accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità in conto competenza per € 439.542,39 e a rendiconto per € 13.142.218,00.

Dal conto del bilancio - gestione delle entrate, sono stati rilevati residui attivi per € 11.955.793,80 al titolo 4 "entrate in conto capitale" dei quali € 8.372.238,96 si riferiscono alla gestione dei residui.

Situazione di cassa.

	Rendiconto 2022
Fondo cassa finale	€ 23.174.296,36
Anticipazione di tesoreria	--
Cassa vincolata	€ 6.289.010,09

Tempestività dei pagamenti	- 9 giorni
----------------------------	------------

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture del Comune e quelle del tesoriere.

Durante l'esercizio 2022 si rileva il mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. L'indicatore di tempestività è negativo e nella relazione sul rendiconto 2022, l'Organo di revisione dichiara l'insussistenza dell'obbligo di procedere all'istituzione del fondo garanzia debiti commerciali.

Indebitamento.

	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Debito complessivo a fine anno	€ 74.816.604,83	€ 74.371.932,98

L'indebitamento è in diminuzione rispetto al 2021; durante l'esercizio 2022 sono stati effettuati rimborsi per € 6.127.171,85 ma sono stati effettuati nuovi investimenti finanziati da debito.

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L con un'incidenza percentuale del 2,12% sul totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello di assunzione dei mutui.

Non risulta che il Comune nel 2022 abbia concesso garanzie a favore dei propri organismi partecipati o di soggetti diversi né sia titolare di strumenti di finanza derivata.

Dalla documentazione versata in atti, per l'esercizio 2022 risulta inoltre, in particolare, quanto segue:

- il rendiconto è stato approvato il 27 aprile 2023, entro i termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli artt. 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2022 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

- c'è coerenza nell'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto nel rendiconto 2022, e si osserva che il FPV risulta imputato a più esercizi;
- durante l'esercizio 2022 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- nell'esercizio 2022, è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dall'art.1, c. 557 e 562 della L. 296/2006;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;
- nel corso dell'esercizio 2022, il Comune ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, alla luce dell'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e del successivo decreto interministeriale attuativo del 17 marzo 2020 e laddove ne ricorrano i presupposti non è stato previsto un aumento di spesa nel rispetto delle percentuali individuate dall'art.5, Decreto 17 marzo 2020, del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'Interno;
- in relazione agli effetti sulla gestione finanziaria 2022 connessi all'emergenza sanitaria, l'Ente ha trasmesso alla RGS le certificazioni sulla perdita di gettito 2021 e 2022 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 entro il 31 maggio, rispettivamente, dell'anno 2022 e 2023 e ha dichiarato che i dati contenuti in queste certificazioni sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo 2022;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile.
- nel questionario l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011 hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo; l'organo di revisione dichiara inoltre che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, e che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati, ma i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione sono stati comunque assunti entro l'esercizio finanziario. Nella relazione dell'Organo di revisione veniva comunicata tuttavia la mancanza di alcune asseverazioni.

2. Il bilancio di previsione per il triennio 2023/25 del Comune di Riccione è stato approvato con deliberazione n 56 del 29/12/2022. Dal relativo questionario emerge il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL, nonché il rispetto del saldo di competenza d'esercizio, non negativo, ai sensi art. 1, c. 821, L. n. 145/2018, con riferimento ai prospetti degli equilibri di cui al DM 1° agosto 2019 e ss.mm.

Relativamente al PNRR, l'Organo di revisione, nella propria relazione dichiarava di aver verificato che l'Ente avesse "correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet" e avesse "correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M, MEF 11 ottobre 2021", tuttavia la cosa non corrispondeva a quanto dichiarato nel bilancio di previsione.

Sugli elementi di potenziale criticità emersi, il magistrato istruttore ha esperito istruttoria chiedendo al Comune, con nota prot. n. 3.429 del 31 luglio 2024, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- crediti e debiti tra l'ente e gli organismi partecipati,
- aumento dei residui attivi;
- gestione dei residui attivi al titolo 4;
- aumento dei residui passivi;
- efficienza della riscossione;
- fondo perdite società partecipate;
- partenariato pubblico privato;
- interventi correlati al PNRR e al PNC.

3.1. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. n. 4.349 del 23 settembre 2024 ha fornito i seguenti chiarimenti:

3.1.1 Relativamente a quanto riferito a pag.7 in merito ai **rapporti creditori e debitori** dell'Ente con i propri organismi partecipati, alle incongruenze tra questionario e relazione dell'Organo di revisione in merito alla doppia asseverazione dell'informativa di cui all'art. 11 co 6, lett. j del D. Lgs 118/2011 e alla riconciliazione entro l'esercizio, la Sezione chiedeva chiarimenti al Comune.

Dalla risposta dell'Ente risulta che in alcuni casi le asseverazioni sono state acquisite quando il rendiconto era stato già redatto. In particolare, il Comune ha precisato che "il ritardo nell'asseverazione è dovuto principalmente alla circostanza che i revisori o le società di revisione rilasciano l'attestazione

unicamente in sede di approvazione del bilancio delle società partecipate e quest'ultimo è solitamente successivo all'approvazione del bilancio da parte dell'ente".

3.1.2 I residui attivi totali ammontano a € 58.807.305,60. Sebbene risultino ridotti rispetto al 2019, anno in cui ammontavano ad € 75.128.921,27, sono in aumento rispetto al 2021 anno in cui ammontavano ad € 52.558.814,05.

I residui vetusti sono pari a € 37.894.372,29 (di cui € 18.814.113,16 risalenti a esercizi antecedenti al 2019).

Dagli schemi di bilancio è stato rilevato che € 11.955.793,80 sono residui attivi al titolo 4 "Entrate in conto capitale" (dei quali € 8.583.554,84 derivano dalla gestione dei residui ed € 3.583.554,84 dalla gestione di competenza).

La Sezione ha chiesto al Comune di fornire aggiornamenti sulle iniziative intraprese per incrementare la percentuale di riscossione dei residui negli esercizi successivi (indipendentemente dal titolo) illustrando le principali voci conservate a residuo.

Ha chiesto inoltre di indicare le tipologie di entrata dalle quali derivano i residui al titolo 4 specificando le modalità di contabilizzazione degli stessi, nonché se trattasi di contributi a rendicontazione.

Relativamente ai residui conservati al titolo 4 per € 11.955.793,80 l'Ente ha riferito che essi "sono costituiti da contributi a rendicontazione per l'importo di € 9.010.106,02 e per altre tipologie (oneri di urbanizzazione, alienazioni e altre tipologie di contributi) per € 2.945.687,78. Ha riferito poi che i richiamati contributi a rendicontazione sono stati contabilizzati come previsto dall'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011, punto 3.6 lett. c), comma 1, precisando che alla data odierna "tali residui sono stati incassati per la somma di € 2.312.643,91 a seguito di presentazione delle relative rendicontazioni.

Il Comune inoltre ha evidenziato che i residui attivi che permangono "si riferiscono ad opere ed interventi non ancora ultimati e per i quali non è possibile presentare rendicontazione all'ente erogante".

In riferimento all'aumento dei residui tra il 2021 e il 2022, l'Ente ha illustrato le principali voci conservate a residuo che si riportano:

"- Recupero imposta sugli immobili: maggiori residui attivi nell'esercizio 2022 per euro 1.057.837,39 derivanti da accertamenti elevati nel 2021 a seguito

dell'attività di recupero elusione ed evasione Imu che ha consentito l'emissione di n. 2.061 accertamenti;

- Tassa raccolta rifiuti (TARI): maggiori residui attivi nell'esercizio 2022 per euro 1.880.841,18 derivanti da residui generati dalla competenza che risultano incassati nell'esercizio 2023 per euro 827.044,11. L'importo accertato della TARI riferito all'esercizio 2021 è risultato inferiore per via delle agevolazioni concesse a seguito dell'emergenza generata da Covid-19 generando pertanto residui di competenza inferiori rispetto agli altri anni;

- In seguito allo spostamento delle voci riferite al Canone COSAP e all'Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni dal Titolo 1 al Titolo 3 istituendo il capitolo del Canone Unico Patrimoniale, risultano maggiori residui attivi da anni precedenti nel titolo 3 esercizio 2022 per euro 1.530.080,00.

- Maggiori residui attivi riferiti al Titolo 2 e Titolo 4 riferiti ai trasferimenti erogati dallo Stato e da altri enti locali per euro 331.316,25 riguardanti la parte corrente e per euro 2.127.096,46 riferiti ai contributi agli investimenti come dettagliatamente specificato precedentemente;"

L'Ente ha poi evidenziato che la riscontrata diminuzione della riscossione sulla TARI è derivata principalmente dalla sospensione delle attività di notifica e recupero coattivo nel periodo emergenziale.

Infine, l'Ente ha comunicato di aver intensificato l'attività di recupero evasione TARI e che "facendo riferimento al 2023 ad esempio, sono stati emessi n. 2421 accertamenti TARI per omesso versamento e n. 510 accertamenti TARI", in misura superiore a quanto effettuato nel 2022.

3.1.3 I residui passivi totali a rendiconto 2022 ammontano a € 34.734.376,93 e sono aumento rispetto al 2021, anno in cui ammontavano ad € 31.200.477,93. Da una tabella inserita nella relazione dell'Organo di revisione, sull'anzianità dei residui passivi, risultano residui risalenti ad esercizi precedenti al 2019 per € 1.176.557,09.

Sul punto la Sezione ha chiesto all'Ente di relazionare in merito alla presenza di un rilevante ammontare di residui passivi risalenti ad esercizi vetusti e in merito all'aumento dei richiamati residui dal 2021 al 2022.

L'Ente ha riferito che l'incremento dei residui passivi al 31/12/2022 rispetto all'esercizio precedente, "è dato prevalentemente dal forte aumento a

livello nazionale dei costi energetici, delle utenze e delle materie prime, che hanno portato anche ad un incremento dei relativi residui passivi.”

Relativamente ai residui antecedenti al 2019, l’Ente ha precisato che “sono costituiti in prevalenza dai residui al titolo VII relativi al rimborso dei depositi cauzionali per i quali non è stata ancora avanzata richiesta dal contribuente e dai residui al titolo I dei servizi alla persona che sono stati oggetto di un’approfondita analisi (in riduzione) da parte del settore nel 2023.”

3.1.4 Dalla tabella relativa all’efficienza dell’attività di **contrasto all’evasione tributaria** inserita nella Sezione II del questionario – Gestione finanziaria – Dati contabili Entrate, è stato rilevato che a fronte di accertamenti per recupero evasione totali pari ad € 3.142.218,00 risultano riscossioni per € 854.944,68.

Inoltre, da una tabella inserita nel questionario sull’andamento della riscossione in conto residui dell’ultimo quinquennio, emergono riscossioni modeste.

La situazione riportata nella tabella sottostante rappresenta i casi con le percentuali di riscossione meno elevate.

	Percentuale di riscossione su residui ante 2018	Percentuale di riscossione su residui 2018	Percentuale di riscossione su residui 2019	Percentuale di riscossione su residui 2020
TARSU/TIA/TARI/TARES	Zero		2,1%	Zero
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,39%	33,43%	17,45%	
Sanzioni per violazione Codice della strada	19%	Zero	Zero	Zero

Sul punto la Sezione ha chiesto al Comune di fornire deduzioni circa la situazione sopra descritta e che – in diversi casi – contempla una riscossione inesistente completando il quadro informativo richiesto con l’indicazione di quali azioni specifiche siano state verosimilmente adottate a fronte del quadro della riscossione come sopra riportato.

Relativamente alla capacità di riscossione in conto residui, riferita alle entrate relative all’attività di contrasto all’evasione tributaria, il Comune ha comunicato che:

- “l’ufficio tributi ha emesso numerosi atti di accertamento che non

risultano pagati da contribuenti morosi per i quali sono state già attivate attività di recupero coattivo”, precisando che per via del tendenziale rallentamento della velocità di riscossione, è stato aumentato prudenzialmente l'accantonamento a FCDE;

- con l'approvazione del "Regolamento disciplinante le misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019", di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19.12.2019, è stato previsto che il rilascio e rinnovo di licenze, autorizzazioni e concessioni per attività commerciali e produttive sia subordinato al corretto pagamento dei tributi comunali;

- per l'attuazione delle verifiche tributarie, periodicamente, viene analizzato un elenco aggiornato dei soggetti esercenti attività commerciali o produttive che risultano essere nello stato di irregolarità tributaria, al fine di avviare, a carico degli stessi i procedimenti previsti. L'elenco citato viene trasmesso dall'ufficio preposto all'ufficio tributi per la verifica tributaria con le modalità operative dei controlli stabilite.

Dalla risposta dell'Ente risulta inoltre che nel corso dell'esercizio 2023, le riscossioni su residui antecedenti il 2022, relative al recupero evasione ammontano ad € 1.066.047,12 per IMU e TASI, ad € 221.563,07 per la TARI e ad € 275.246,59 per fitti attivi e canoni patrimoniali.

Relativamente alla TARI, l'Ente ha precisato che nel corso del 2023 sono stati incassati altri importi per € 863.611,66 che solo in piccola parte si riferiscono ad esercizi precedenti al 2022, e sono stati stralciati residui per € 1.224.231,33 nel corso del riaccertamento al rendiconto 2023.

In merito ai fitti attivi e canoni patrimoniali, è stata verificata l'esigibilità dei residui antecedenti al 2018 che ammontano ad € 83.319,54 da parte del servizio di competenza e in fase di accertamento verranno effettuate ulteriori verifiche al fine di valutarne la conservazione.

Per quanto riguarda la capacità di riscossione dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, l'Ente ha evidenziato che a fronte di residui attivi conservati per € 337.073,03, il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2022 risulta di € 254.726,09. Inoltre, sono state registrate riscossioni sui residui, nel corso dell'esercizio 2023 per € 35.227,47.

L'Ente, ha poi evidenziato che:

- negli ultimi anni di gestione è stato attuato un processo di accelerazione della capacità di riscossione dei proventi da sanzioni al C.d.S., "infatti, per quanto riguarda l'esercizio 2022 la gestione non ha generato residui e pertanto la percentuale di riscossione è stata del 100%";

- per "quanto riguarda la gestione riferita all'esercizio 2023, si sono generati residui attivi per euro 437.295,00 dei quali riscossi euro 433.795,00 nel corso del primo semestre 2024 con una percentuale di riscossione del 99,20%."

Nella propria relazione sul rendiconto 2022 l'Organo di revisione invitava l'Ente a monitorare costantemente e attentamente le procedure di riscossione coattiva dei crediti, le morosità e l'accertamento dei tributi.

L'Ente ha dichiarato che si sta attivando nel merito evidenziando che l'integrazione e la bonifica delle banche dati sono attività costanti per migliorare e aumentare la ricerca di situazioni irregolari e semplificare il rapporto con il cittadino, anche mediante un maggior utilizzo della tecnologia informatica al fine di interagire direttamente con i contribuenti".

Ha inoltre precisato che è "necessario utilizzare ai massimi livelli il ricorso agli istituti ammessi dalla normativa per la risoluzione e deflazione dei conflitti nonché per favorire la riscossione. Pertanto, le attività intraprese sono quelle di:

- assicurare l'uniforme e imparziale applicazione dei tributi comunali e contrastarne fenomeni di evasione/elusione così da garantire al comune l'entrata tributaria rappresentata dal relativo gettito;

- aumentare la percezione da parte del cittadino dello svolgimento di un'attività di controllo puntuale;

Per quanto riguarda la riscossione delle entrate tributarie riferite alla TARI e alle sanzioni del Codice della Strada è stata stipulata apposita convenzione con la Società Aspes Spa (società partecipata del Comune di Riccione) ai fini della gestione dell'accertamento e della riscossione coattiva degli stessi."

3.1.5 In relazione alle operazioni di **partenariato pubblico privato in essere** (leasing immobiliare in costruendo) per la costruzione di una scuola elementare, la Sezione ha chiesto all'Ente se avesse provveduto a pagare il primo canone e di fornire aggiornamenti in merito al mantenimento delle condizioni economiche di convenienza oggetto di verifica, come precisato a pag. 12/13 della delibera 187/2022/PRSE della scrivente Sezione.

Sul punto l'Ente ha riferito che "è in corso di definizione la modalità di effettuazione delle attività di manutenzione dell'istituto e della relativa polizza *all risk*, per cui ancora non è stato pagato il primo canone."

Ha inoltre confermato "la convenienza dell'operazione di locazione finanziaria in considerazione delle analisi fornite dal Dirigente dei Lavori Pubblici in merito alla verifica di sostenibilità dell'operazione di partenariato."

3.1.6. Relativamente agli interventi finanziati dal **PNRR**, l'Ente ha chiarito l'incongruenza evidenziata a pag.8, precisando che "il riferimento alla FAQ 48 di Arconet nelle Relazioni dei Revisori al Bilancio di Previsione 2023-2025 e a Rendiconto 2022 è un mero refuso".

Ha evidenziato poi la correttezza della risposta alla domanda 8 della Sezione VI del questionario sul Bilancio di Previsione 2023-2025, in cui il Comune ha risposto "NO", al quesito in cui si chiedeva se si fosse avvalso della facoltà di cui all'art. 15 c.4 del DL 31/05/2021 n.77, di accertamento delle entrate sulla base della formale deliberazione di riparto e di assegnazione del contributo, senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante.

Ha precisato infine che per tutti i progetti in essere citati nella relazione "era stata incassata l'anticipazione del 10%, per cui l'Ente ha provveduto ad accertare in seguito ad impegno formale da parte dell'amministrazione erogante".

In merito agli interventi attuati, finanziati con PNRR l'Ente attesta che:

"- l'Organo di Revisione ha verificato la congruenza tra le previsioni del DUP e le previsioni dei capitoli dedicati agli interventi contemplati specificatamente nel PNRR;

- l'Organo di Revisione ha verificato la congruenza tra le previsioni dei singoli capitoli specificatamente destinati e le erogazioni del PNRR;

- ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi ad interventi di spesa in conto capitale, limitatamente a quelli indicati all'art. 1, sono state rispettate le regole dell'art. 1 bis del DL n. 59/2021, nonché la verifica tramite il sistema, di cui al D.lgs. 29/12/2011 n. 229 dell'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della legge 16/01/2003 n. 3,

b) l'affidamento dei relativi contratti

c) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento

d) la chiusura del CUP di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003

- l'Organo di Revisione verifica in sede di riaccertamento ordinario dei residui con la tecnica del campionamento:

a) il regolare accertamento delle entrate che finanziano il fondo pluriennale vincolato

b) l'effettiva sussistenza delle corrispondenti obbligazioni passive o quantomeno formale avvio delle relative procedure di affidamento di spesa,

c) la coerenza della composizione del fondo pluriennale vincolato con i crono programmi degli investimenti."

3.1.7. Con riferimento alla verifica amministrativo contabile effettuata dai Servizi ispettivi di finanza pubblica del MEF-RGS nel 2019, come riportato nella delibera 187/2022/PRSE della scrivente Sezione, la Ragioneria Generale dello Stato, con nota 26254, in data 8 febbraio 2021, riteneva superati tutti i rilievi ad eccezione di alcuni, rimettendo all'autonomia dell'Ente, l'adozione delle misure atte a definire le questioni ancora sospese. Sul punto la Sezione ha chiesto aggiornamenti nel merito.

Nel merito l'Ente ha riferito quanto segue:

- **Rilievo 4)** Indennità omnicomprensiva riconosciuta ad una unità interna dell'Ente, ai sensi del comma 3 dell'art. 90 del Tuel per gli anni 2015 e 2016, in assenza di un Vigente Ufficio di staff agli organi politici.

L'Ente dichiara di aver "proceduto formalmente alla costituzione di un Ufficio di supporto prevedendo una struttura più complessa e articolata, come avvenuto in apertura del nuovo mandato politico nel 2017".

- **Rilievo 6)** Tardiva individuazione da parte della Giunta dei progetti la cui realizzazione deve essere propedeutica all'erogazione dei relativi emolumenti di incentivazione del personale.

In riferimento al rilievo formulato, l'Amministrazione sottolinea di essersi "impegnata ad anticipare il più possibile l'approvazione del Peg/Piano della performance (e dell'allegato Piano degli obiettivi)", precisando che negli anni che vanno dal 2018 al 2024 i progetti sono stati individuati dalla Giunta Comunale all'inizio dell'anno.

- **Rilievo 7) Segretario comunale: tardiva assegnazione degli obiettivi.**

Sul punto l'Ente riferisce che dal 2018 al 2024 gli obiettivi al Segretario Comunale sono stati assegnati nei primi mesi dell'anno, elencando gli atti.

- **Rilievo 9) Anomalie su procedure di assunzione.**

Nel merito l'Ente dichiara che: la New "Palariccione Srl osserva criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, anche conferendo mandato, in caso di necessità, a società di selezione esterna nel rispetto dei già menzionati principi. (vedi sito trasparenza New Palariccione)."

3. Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Riccione all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti.

L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica:

- del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, che deve ora intendersi riferito alla normativa nazionale inerente al rispetto degli equilibri di bilancio, di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 243;
- dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, c. 6, della Costituzione;
- della sostenibilità dell'indebitamento;
- dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai sensi dell'art. 148-*bis* in esame, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza «di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno», gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione «è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Qualora le criticità eventuale accertate dalla Sezione non integrino invece fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui all'art. 148-*bis*, c. 3, TUEL, la Sezione regionale di controllo può comunque richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione,

ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati.

2. In conformità alla giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo, anche per il controllo del rendiconto per il 2022 e del preventivo per il triennio 2023/25, il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento.

3. Va comunque evidenziato che l'assenza di uno specifico rilievo su profili non inclusi nella odierna pronuncia non può essere considerata quale generale, implicita valutazione positiva dei documenti contabili oggetto di analisi.

La Sezione, infatti, si riserva di procedere a successive ed ulteriori valutazioni in occasione delle verifiche sui documenti contabili (nello specifico, dei rendiconti) relativi agli esercizi successivi. Al riguardo, basterà rammentare *che "il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49).

All'esito dell'analisi svolta, l'esame della documentazione in atti fa emergere le risultanze che di seguito si espongono.

Tardato invio dei prospetti di verifica dei debiti e crediti reciproci entro la data di approvazione del rendiconto dell'ente

Nel questionario, l'Organo di revisione dichiara che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, e che i provvedimenti relativi ai casi di mancata riconciliazione dei rapporti tra crediti e debiti con gli organismi partecipati sono stati assunti entro l'esercizio finanziario.

Nella relazione dell'Organo di revisione, si riferiva tuttavia della mancanza di alcune asseverazioni. Sentito nel merito, l'Ente ha evidenziato (punto **3.1.1 della parte del fatto**), che in alcuni casi le asseverazioni sono state acquisite quando il rendiconto era stato già redatto.

Deve pertanto preliminarmente rammentarsi che l'art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011 dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto

dell'ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che: «la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie».

Tale disposizione va letta in relazione all'obbligo per gli enti locali di adottare comuni schemi di bilancio (finanziario ed economico e conto del patrimonio) e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi partecipati/controllati. L'adozione di comuni schemi di bilancio costituisce, infatti, momento essenziale del disegno di armonizzazione dei sistemi contabili, anche al fine di verificare l'effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR).

L'obbligo informativo, parte della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, si innesta dunque nel complesso della normativa vigente, così come innovata dal D.L. n. 174/2012 e dal D. Lgs. n. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto "gruppo amministrazioni pubbliche", come chiarito dal punto 2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011).

La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde allora all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di *corporate governance*, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate. L'illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal D.Lgs. n. 118/2011, in quanto funzionale all'operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie, ed è pertanto momento non

derogabile nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Va pertanto raccomandato al Comune di attuare ogni utile iniziativa volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei successivi esercizi.

I residui attivi. I contributi "a rendicontazione". Problematiche relative ai residui conservati a rendiconto.

Relativamente ai residui al titolo 4 "Entrate in conto capitale" per un ammontare complessivo pari ad € 11.955.793,80, l'Ente ha riferito (punto 3.1.2. *della parte del Fatto*) che di questi € 9.010.106,02 sono relativi a contributi a rendicontazione contabilizzati come previsto dall'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, punto 3.6 lett. c), c. 1, evidenziando che alla data odierna, dei richiamati residui è stata incassata la somma di € 2.312.643,91 a seguito di rendicontazione.

La rimanente quota dei residui attivi al titolo 4, per € 2.945.687,78 si riferisce ad altre tipologie di contributi.

Con riferimento alla permanenza di residui per contributi a rendicontazione, l'Ente ha dichiarato che essi "si riferiscono a opere ed interventi non ancora ultimati e per i quali non è possibile presentare la rendicontazione all'ente erogante", senza motivare, peraltro, la mancata conclusione dei lavori.

Sul punto, la Sezione prende atto di quanto riferito dall'Ente e ribadisce le modalità corrette di contabilizzazione.

Con particolare riferimento ai contributi a rendicontazione erogati da amministrazioni che adottano il principio di competenza finanziaria potenziata si rammenta che - in base a quanto previsto al punto 3.6 lett. c) primo punto dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 - nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l'esatta corrispondenza dell'imputazione nei bilanci dell'amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l'intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest'ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire

l'armonizzazione dei bilanci dell'uno e dell'altro, nel caso si realizzino scostamenti dell'andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all'ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Si evidenzia inoltre che, se l'ente erogatore non adotta il principio di competenza finanziaria potenziata, "l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito di formale deliberazione da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore". In questo caso, "l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità), sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione e resa".

Quanto rappresentato, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell'esercizio.

Diversamente operando l'Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all'esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessivi equilibri del bilancio attraverso una dilazione della capacità di spesa.

La Sezione, pertanto, nel riservarsi ogni approfondimento istruttorio in futuro, invita l'Ente a conformare il proprio agire al rispetto del principio contabile come sopra esposto.

La problematicità relativa della permanenza "in bilancio" dei residui attivi.

Da una verifica effettuata su BDAP, sul consuntivo 2023 è emerso un ulteriore aumento dei residui attivi (che passano da € 58.807.305,60 ed € 68.841.624,48) mentre i residui passivi risultano in riduzione (passando da € 34.734.376,93 ad € 31.566.798,50).

Pur prendendo atto di alcune riscossioni nel 2023 e delle azioni intraprese dall'Ente per migliorare la capacità di riscossione, la Sezione richiama l'attenzione del Comune sul tema generale della elevata consistenza dei residui attivi.

È noto che il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione

e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del TUEL).

Tuttavia, in termini generali, la Sezione non può non evidenziare la necessità che sia operata una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitore.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'Ente, cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare l'effettivo obbligo di riscuotere il credito e pagare il debito attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

La Sezione sottolinea, in via generale, che solo un'accurata e ponderata attività di previsione "a monte" e di accertamento nel corso dell'esercizio (e non alla fine dello stesso), può preservare l'ente locale dall'irregolare "accumulo" di residui attivi che, se di rilevante consistenza e di difficile, se non impossibile, riscuotibilità, possono incidere in maniera determinante sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente.

Gli eventuali accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo entro la quale l'Ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

La Sezione, pertanto, nel riservarsi ogni approfondimento istruttorio in futuro, invita l'Ente a conformare il proprio agire al rispetto dei principi come sopra esposti.

Capacità di riscossione.

Con riferimento alle azioni intraprese per migliorare la capacità di riscossione, l'Ente ha comunicato alcune iniziative (v. punto 3.1.4. *della parte di Fatto*), tra le quali rientrano l'integrazione e la bonifica delle banche dati per

migliorare e aumentare la ricerca di situazioni irregolari e semplificare il rapporto con il cittadino, l'utilizzo della tecnologia informatica per interagire con i contribuenti, il ricorso agli istituti ammessi dalla normativa per la risoluzione dei conflitti e per favorire la riscossione. Ha evidenziato inoltre che negli ultimi anni è stato attuato un processo di accelerazione della capacità di riscossione dei proventi da sanzioni al C.d.S. comunicando una percentuale di riscossione pari al 100%" nell'esercizio 2022 e al 99,20% nell'esercizio 2023.

Il Comune ha poi evidenziato che l'Ufficio tributi ha emesso numerosi atti di accertamento che non risultano pagati da contribuenti morosi per i quali sono state avviate attività di recupero coattivo, precisando che è stato prudenzialmente aumentato l'accantonamento a FCDE.

In generale l'accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), risulta superiore all'accantonamento minimo obbligatorio.

Dalla tabella sulla capacità di riscossione inserita a pag. 5, risulta in generale, una minore capacità di riscossione ai titoli 1 (17,04%) e 3 a residuo (37,24%), in aggiunta a quanto segnalato in precedenza sul titolo 4.

La Sezione, nel prendere atto delle azioni intraprese dall'Ente per migliorare la capacità di riscossione, tenuto conto nel 2023 i residui attivi siano aumentati ulteriormente, invita il Comune a proseguire (ed a incrementare) le iniziative intraprese, prestando particolare attenzione alle entrate che presentano le peggiori capacità di riscossione e, nello specifico, alle entrate relative ai titoli 1 e 3 a residuo e al titolo 4.

Sul punto, si rammenta che la capacità di riscossione, incidendo sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa, rileva ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione.

Contrasto all'evasione tributaria.

Correlativamente al tema della capacità di riscossione, il Collegio ritiene di doversi soffermare sul tema del contrasto all'evasione tributaria (punto 3.1.4. *della parte di Fatto*).

Risultano accertamenti per € 3.142.218,00 e riscossioni nel 2022 per € 854.944,68.

L'Ente ha dichiarato che è stato approvato un Regolamento disciplinante le misure di contrasto all'evasione di tributi locali ex art. 15 *ter* D.L. 34/2019 con il quale è stato previsto che il rilascio e rinnovo di licenze, autorizzazioni e

concessioni per attività commerciali e produttive sia subordinato al corretto pagamento dei tributi comunali.

Ha evidenziato inoltre che nel corso dell'esercizio 2023, le riscossioni su residui antecedenti il 2022, relative al recupero evasione ammontano ad € 1.066.047,12 per IMU e TASI, ad € 221.563,07 per la TARI e ad € 275.246,59 per fitti attivi e canoni patrimoniali, che è stato riscosso un importo pari ad € 35.227,47 sui residui attivi derivanti da proventi su sanzioni per violazione al Codice della Strada e che sono in corso verifiche per valutare la conservazione di alcuni residui inerenti fitti attivi e canoni patrimoniali.

Relativamente alla TARI, l'Ente ha precisato che nel corso del 2023 sono stati incassati altri importi per € 863.611,66 che solo in piccola parte si riferiscono ad esercizi precedenti al 2022, e sono stati stralciati residui per € 1.224.231,33 nel corso del riaccertamento al rendiconto 2023.

La Sezione, pur prendendo atto delle azioni intraprese dall'Ente, ritiene necessario rammentare che, partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, c. 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che la riscossione dei tributi è attività fondamentale ed indispensabile per garantire le risorse necessarie per l'erogazione dei servizi e per assicurare al cittadino le prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della ulteriore necessità che l'azione recuperatoria in capo all'Amministrazione comunale sia esercitata tempestivamente per evitare la prescrizione del credito tributario.

Incongruenze sui dati relativi ai rapporti di credito/debito reciproci tra l'Ente e le società partecipate e sui dati relativi al PNRR riportati nel questionario e nella Relazione dell'Organo di revisione

Come richiamato a pag. 7/8 della presente deliberazione, esistono alcune incongruenze tra quanto riportato nel questionario e quanto indicato nella relazione dell'Organo di revisione in merito alla riconciliazione nel corso dell'esercizio, di crediti e debiti con gli organismi partecipati e alla contabilizzazione delle risorse PNRR.

Con riferimento alle rilevate incongruenze, la Sezione rammenta innanzitutto che l'Organo di revisione "(..) *da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente. Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL, che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, istituendo uno stretto raccordo sul piano soggettivo tra i controlli interni e quelli esterni relativi alla gestione. Il tutto in coerenza con il nuovo sistema dei controlli interni delineato dal d.l. n. 174/2012, che attribuisce all'organo di revisione una funzione neutra, a tutela ausiliaria di un interesse generale dello Stato ordinamento*". (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/2018 "Linee guida e relativo questionario per gli Organo di revisione degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2017").

Tale ausilio nei confronti della Corte dei conti deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse, assumendosene la piena responsabilità. Si rammenta, infatti, al riguardo, che ai sensi dell'art. 240 TUEL i revisori "rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario".

Con specifico riferimento al questionario che l'Organo di revisione è tenuto a trasmettere alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, c. 166, L. n. 266/2005, la Sezione delle autonomie ha sottolineato che le Linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale e propedeutico agli approfondimenti istruttori di cui le Sezioni regionali di controllo ravvisino la necessità, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile dovranno fornire tutte le informazioni richieste. (cfr. Sez. Autonomie, deliberazione n. 12/2019 "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, c. 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005, n. 266. rendiconto della gestione 2018").

Ciò premesso, l'Organo di revisione deve verificare che il questionario contenga tutte le dovute informazioni che, si aggiunge, devono trovare perfetta corrispondenza nei documenti contabili. Una condotta eventualmente dissonante va valutata sotto il profilo della responsabilità tipica del mandatario tenuto conto

del grado qualificato di diligenza richiesta ai componenti dell'Organo di revisione nell'espletamento dell'incarico ai sensi dell'art. 240 T.U.E.L.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2022 ed al bilancio di previsione 2023/25 del Comune di Riccione (RN):

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli artt. 81 e 97 Cost., nonché dalla L. 24 dicembre 2012, n. 243, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del TUEL, di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con. Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Riccione.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 24 ottobre 2024.

Il Relatore

Antonino Carlo

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Marcovalerio Pozzato

(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il giorno 28 ottobre 2024

Il funzionario preposto

Dott.ssa Nicoletta Natalucci